

REGOLAMENTO (CE) N. 1067/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 27,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede, a partire dal raccolto 1994, la possibilità per gli Stati membri di versare direttamente il premio ai produttori, nonché la possibilità per questi ultimi di riportare al raccolto successivo la produzione eccedente, entro il limite massimo del 10 % della quota loro assegnata; che lo stesso regolamento prevede, a partire dal raccolto 1995, l'istituzione di un regime unico di quote di produzione e la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi sul premio; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1958/94⁽⁴⁾ precisandone le modalità di applicazione;

considerando che è opportuno precisare gli elementi essenziali del contratto di coltivazione, onde tener conto dell'eventualità di versamento diretto del premio al produttore;

considerando che è necessario prevedere, nel caso in cui il produttore riporti la produzione eccedente al raccolto successivo, la possibilità per l'organismo competente di verificare che, nel corso del raccolto successivo, l'interessato proceda alla riduzione corrispondente della produzione, in modo che siano rispettate le quote cumulative dei due raccolti;

considerando che è opportuno fissare con sufficiente anticipo i termini per la stipulazione e la registrazione dei contratti, per poter garantire, sin dall'inizio dell'anno del raccolto, uno sbocco stabile ai produttori per il futuro raccolto e nel contempo un regolare approvvigionamento delle imprese di trasformazione; che occorre prevedere, per il raccolto 1995, la possibilità per gli Stati membri di prorogare detti termini;

considerando che, in taluni Stati membri, la prima trasformazione era effettuata dalle stesse associazioni di produttori; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'or-

ganizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽⁶⁾, il regime istituito dallo stesso regolamento prevedeva la possibilità di effettuare la prima trasformazione sulla base di una dichiarazione di coltivazione anziché di un contratto di coltivazione; che il regolamento (CEE) n. 2075/92, che ha sostituito il predetto regolamento (CEE) n. 727/70, non prevede più tale possibilità;

considerando che, poiché la mancanza di tale agevolazione creava problemi di transizione nel settore ed il breve intervallo di tempo intercorso tra la riforma e la sua applicazione rendeva difficile la cessazione di questa prassi commerciale in tempo utile, è stato necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3478/92 autorizzando, per i raccolti 1993 e 1994, l'attività di prima trasformazione da parte degli operatori che si erano già avvalsi di questa possibilità in passato, pur con specifiche e rigorose misure di controllo intese a prevenire le frodi; che queste disposizioni devono essere mantenute anche per il raccolto 1995, benché accompagnate da disposizioni specifiche per il caso in cui vengano assegnati quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che occorre precisare le condizioni per il versamento di anticipi ai produttori e per la detrazione di tali anticipi dai premi da versare;

considerando che, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92, gli Stati membri decidono le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa comunitaria nel settore del tabacco greggio; che è tuttavia opportuno che le misure di controllo rispondano a determinati requisiti atti a renderne l'applicazione il più possibile uniforme nella totalità degli Stati membri;

considerando che, conformemente all'articolo 5, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 2075/92, la concessione del premio è subordinata alla condizione che il tabacco in foglia provenga da una zona di produzione determinata e sia consegnato sotto scorta di un contratto di coltivazione; che tali condizioni possono essere facilmente eluse in mancanza di controlli tesi a verificare che le superfici dichiarate nel contratto siano effettivamente coltivate con la varietà indicata; che è quindi opportuno determinare un livello minimo di controllo delle superfici coltivate ad

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.⁽²⁾ GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 91.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ Vedi pagina 130 della presente Gazzetta ufficiale.